

**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO  
2020 PER GLI ARTIGIANI E GLI ESERCENTI  
ATTIVITÀ COMMERCIALI**

[Circolare INPS n° 28 del 17 febbraio 2020](#)

## **ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2020 PER GLI ARTIGIANI E GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI**

In una recente circolare ([è la n. 28 del 2020](#) ) l'INPS ha comunicato le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS valide per il 2020.

Per la generalità degli interessati esse sono fissate al 24 %.

Per i soggetti di età superiore a 65 anni, già pensionati INPS, tale aliquota è ridotta, a domanda, del 50 %, mentre per i coadiuvanti di artigiani e commercianti di età inferiore a 21 anni, l'aliquota contributiva è ridotta rispettivamente al 21,90% per gli artigiani e per i commercianti .

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali alla aliquota sopra indicata va sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva utile per l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 207/1996 e dalla Legge di Stabilità per il 2019.

### **Contribuzione sul minimale di reddito**

Per l'anno 2020, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **€ 15.953,00**.

Se il reddito è inferiore a tale limite i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.

### **Contribuzione sul reddito eccedente il minimale**

Il contributo per l'anno 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2020 per la quota eccedente il minimale di **€ 15.953,00** annui in base alle citate aliquote e fino al limite di **retribuzione annua pensionabile** pari, per il 2020, all'importo di **€ 47.379,00**.

Per i redditi superiori a **€ 47.379,00 annui** è previsto l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

### **Il massimale di reddito**

La legge prevede anche un limite massimo di reddito, oltre il quale non è più dovuto il contributo. Il limite, detto "**massimale**", è variabile e si modifica ogni anno: per il 2020 è di **€ 78.965,00** .

Per gli artigiani e per i commercianti che siano privi di anzianità contributiva antecedente il 1<sup>a</sup> gennaio 1996 o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile, che per il 2020 è di **€ 103.055,00**

### **Contribuzione per le prestazioni di maternità**

Il contributo dovuto dagli artigiani e dai commercianti per le prestazioni di maternità è confermato, per il 2020, nella misura di **€ 0,62 mensili**, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

### **Imprese con collaboratori**

Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

- a) **imprese familiari legalmente costituite**: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- b) **aziende non costituite in imprese familiari**: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

### **Termini e modalità di versamento**

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- ❑ 16 maggio
  - ❑ 16 agosto
  - ❑ 16 novembre
  - ❑ 16 febbraio 2021
- } 2020

per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito (c.d. "quote fisse");

- ❑ entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.

## LA TABELLA DEGLI IMPORTI DA VERSARE PER IL 2020

	<b>ARTIGIANI</b>	
<b>Reddito di impresa</b>	Titolari e familiari con età oltre 21 anni	Familiari con età fino a 21 anni
Da € 0 a € 15.878	€ 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.501,15 (3.493,71 IVS + 7,44 maternità)
Per la parte oltre € 15.878 e fino a € 47.379,00	24 %	21,90%
Per la parte oltre € 47.379,00.e fino a € 78.965	25 % %	22,90%
Per la parte oltre € 47.379,00 .e fino a € 103.055 <i>solo per coloro che erano privi di contribuzione al 31/12/1995 o che abbiano optato per il sistema contributivo</i>	25%	22,90%

	<b>COMMERCianti</b>	
<b>Reddito di impresa</b>	Titolari e familiari con età oltre 21 anni	Familiari con età fino a 21 anni
Da € 0 a € 15.878	€ 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.515,50 (3.508,06 IVS + 7,44 maternità)
Per la parte oltre € 15.878 e fino a € 47.379,00	24,09 %	21,99%
Per la parte oltre € 47.379,00.e fino a € 78.965	25,09%	22,99%
Per la parte oltre € 47.379,00.e fino a € 103.055,00 <i>solo per coloro che erano privi di contribuzione al 31/12/1995 o che abbiano optato per il sistema contributivo</i>	25,09%	22,99%

**Minimale 2020 fissato in € 15.953,00**

Per consulenza personalizzata e presentazione di  
eventuali domande  
**il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"